

Codice A1820C

D.D. 20 ottobre 2022, n. 3218

BICB12/2022 - BANCA SELLA S.p.A. - Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per interventi urgenti di messa in sicurezza dell'immobile "ex Lanificio Maurizio Sella" - Torrente Cervo - Via Corradino Sella - Località Chiavazza di Biella (BI).



ATTO DD 3218/A1820C/2022

DEL 20/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BICB12/2022 – BANCA SELLA S.p.A. – Autorizzazione idraulica e Concessione demaniale breve per interventi urgenti di messa in sicurezza dell’immobile “ex Lanificio Maurizio Sella” – Torrente Cervo – Via Corradino Sella – Località Chiavazza di Biella (BI).

Vista l’istanza del 23 settembre 2022 (a nostro prot. n. 40187/A1820C) presentata dal Sig. Michelangelo Berton, nato a *omissis* il *omissis*, in qualità di Procuratore della Società BANCA SELLA SPA, con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, integrata in data 27 settembre 2022, con nota registrata al protocollo in medesima data al n. 40714/A1820C, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e la concessione demaniale breve per l’utilizzo di area demaniale della superficie di complessivi 730 m² per l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell’immobile “ex Lanificio Maurizio Sella” – Torrente Cervo – Via Corradino Sella – Località Chiavazza di Biella (BI);

ritenuto di omettere la pubblicazione dell’avviso di presentazione dell’istanza accogliendo la richiesta della Società BANCA SELLA SpA che ritiene necessario intervenire con urgenza per la messa in sicurezza dell’immobile;

preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 a titolo di rimborso delle spese istruttorie relative alla concessione breve in oggetto;

vista la documentazione tecnica presentata dall’Ing. Roberto Liatti a corredo dell’istanza presentata in data 23 settembre 2022;

visto il parere favorevole, con prescrizioni, di compatibilità dell’intervento con la fauna acquatica, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R n. 72-13725 del 29/03/2010 e ss.mm.ii.), rilasciato dalla Provincia di Biella – TUTELA E

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE-Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne , con nota 22214 del 19 ottobre 2022, registrata al ns. prot. con n. 44420/A1820C in medesima data;

visto che è prevista l'occupazione di aree afferenti l'alveo demaniale del Torrente Cervo in corrispondenza dell'Immobile "Ex Lanificio Maurizio Sella" in località Chiavazza nel comune di Biella per l'attraversamento e lo stazionamento di mezzi e attrezzature per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del medesimo edificio;

poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Torrente Cervo è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904;

in esito al sopralluogo effettuato da tecnici di questo settore in data 03/10/2022;

considerato che, esaminati gli atti progettuali, l'occupazione risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 4/4/2011;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;

- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)".
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici, BANCA SELLA SPA, con sede legale in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 1, ad utilizzare l'area demaniale per l'esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza dell'immobile "ex Lanificio Maurizio Sella" – Torrente Cervo – Via Corradino Sella – Località Chiavazza di Biella (BI), nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate nell'elaborato progettuale allegato all'istanza, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l' officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- particolare cura dovrà essere posta nel ripristino del fondo alveo, garantendo la naturalità dell'attuale corazzamento dello stesso mediante l'utilizzo del materiale lapideo presente in alveo;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, difformi dal progetto presentato o non indicate, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal questo Settore Tecnico regionale;
- premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del Torrente Cervo;
- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore Tecnico regionale;
- è fatto divieto assoluto trasportare materiali inerti fuori alveo, è inoltre vietato sradicare ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- questo Settore Tecnico regionale si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- BANCA SELLA SPA dovrà preventivamente comunicare al Settore Tecnico regionale di Biella e

Vercelli, a mezzo posta elettronica certificata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data di inizio dei lavori;

- il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai, dei mezzi d'opera e delle attrezzature utilizzate, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- ad avvenuta ultimazione BANCA SELLA SPA dovrà inviare a questo Settore Tecnico regionale la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale della Ditta autorizzata, che terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate all'esecuzione dei lavori in oggetto ed ha validità di un anno dalla data di emissione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al TAR entro 60 gg. e al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

I Funzionari estensori:

Maurizio di Lella

Alberto Mugni

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo